

REGOLAMENTO SUL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1 - Campo d'applicazione

La lettera c) dell'art. 92, num. 1 del CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015 prevede che per i lavoratori studenti siano considerati permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;

Le lettera d) dell'art 92, num. 1 del CCNL degli studi professionali del 17 aprile 2015 attribuisce agli stessi lavoratori studenti il diritto a ulteriori permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

L'allegato sul "Sostegno al Diritto allo Studio" al CCNL degli studi professionali prevede l'erogazione da parte di E.BI.PRO. di un contributo a favore del datore di lavoro in caso di concessione di permessi studio di cui alla lettera d) art. 92 num 1 del contratto stesso.

Art. 2 - Intervento di E.BI.PRO.

E.BI.PRO. erogherà un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione derivante dalla fruizione dei permessi studio da parte dei lavoratori di cui all'articolo precedente, inclusi i giorni antecedenti agli esami, qualora lo stesso sia in regola con i versamenti alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. / E.BI.PRO.) e abbia un'anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della concessione delle ore a cui si riferisce la richiesta.

Il contributo sarà annuale per anno civile (01 gennaio-31 dicembre);

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo

La domanda deve essere presentata ad E.BI.PRO., tramite caricamento on-line del modulo di richiesta presente nell'apposita sezione dell'area riservata, esclusivamente <u>nel mese di Gennaio</u> dell'anno successivo a quello di fruizione dei permessi, (es: per i permessi concessi nel 2018 le richieste di rimborso si inoltrano entro gennaio 2019).

Alla domanda devono essere allegati:

- ✓ Copia del certificato di iscrizione al corso di studio;
- ✓ Copia dei prospetti di paga e fogli presenze attestanti la fruizione da parte del lavoratore studente dei suddetti permessi, registrati sul Libro Unico del Lavoro con apposita causale "permessi studio" o dicitura equivalente;

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il datore di lavoro sarà invitato a regolarizzare la domanda entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo. E.BI.PRO. si riserva inoltre di richiedere eventuali documenti integrativi.

E.BI.PRO. accolta la richiesta, provvederà all'erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.

Art. 4 - Condizioni generali

Sono beneficiari della prestazione gli studi professionali in regola con i contributi alla bilateralità di settore (C.A.DI.PROF. ed E.BI.PRO). La regolarità della contribuzione ad E.BI.PRO. presuppone la continuità ed il corretto pagamento delle somme previste dal CCNL dal momento del primo versamento. In caso di irregolarità contributive e/o amministrative le erogazioni verranno sospese in attesa di sistemazione, con conseguente assegnazione di un congruo termine ai fini della regolarizzazione, decorso il quale la pratica verrà definita con esito negativo.

E.BI.PRO. si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e l'iscritto sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.